Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 novembre 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1950, n. 898.

Norme per l'espletamento degli esami di promozione al grado 8° del ruolo di gruppo A nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;
Visto l'art. 4 della legge 16 giugno 1940, n. 721;
Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 398;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;
Visto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'esame di concorso per il conferimento dei posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno consta di quattro prove scritte e di una orale. Esse hanno luogo in Roma, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per l'esame contemplato nel precedente comma si osservano le disposizioni di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute nel capo 2° del regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, in quanto siano applicabili.

Art. 2.

La Commissione per gli esami di concorso di cui all'art. 1 è composta: di un consigliere di Stato o consigliere della Corte dei conti, presidente; di un referendario della Corte dei conti, designato dalla Presidenza della Corte medesima; di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un ispettore superiore di ragioneria del ruolo di gruppo *A* in servizio al Ministero; di un professore di università ordinario o libero docente di ragioneria.

Un impiegato di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di voti, ha precedenza il candidato collocato primo nel ruolo di anzianità.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si siano resi o si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso grado e gruppo senza conseguirvi la idoneità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 24 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

Programma dell'esame di concorso per il conferimento di posti di grado 8° del ruolo di gruppo A nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Prove scritte:

1) Ragioneria teorica ed applicata. Computisteria ed elementi di calcolo finanziario (prova teorica e pratica);
2) Diritto civile e diritto commerciale;
3) Diritto amministrativo e costituzionale;
4) Economia politica, scienza delle finanze e statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Diritto penale (dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: titoli II e VII del libro secondo del Codice penale);
3) Principi di diritto del lavoro;
4) Principi di diritto ecclesiastico;
5) Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato; sulla Corte dei conti; sull'amministrazione e contabilità delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sul sistema tributario e sulla riscossione delle imposte e delle entrate delle Provincie e dei Comuni e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi; disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato e degli Enti pubblici locali; disposizioni sui mutui e sui depositi della Cassa depositi e prestiti; sulle contabilità speciali delle Prefetture e sui servizi delle Prefetture; sui servizi delle contabilità erariali pertinenti al Ministero dell'interno.

Visto, *il Ministro*: SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 899.

Cambiamento della denominazione del comune di Paderno Ossolaro (Cremona) in quella di Paderno Ponchielli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 25 ottobre 1949, con la quale il sindaco del comune di Paderno Ossolaro in provincia di Cremona ha chiesto, in esecuzione della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 6 ottobre 1949, che la denominazione del Comune sia cambiata in quella di Paderno Ponchielli;

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Cremona con deliberazione in data 15 dicembre 1949;

Visto l'art. 266 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Paderno Ossolaro è cambiata in quella di Paderno Ponchielli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. 900.

Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 12 agosto 1950, n. 67, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale è stata proposta la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso ai recinti della Borsa valori di detta città;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno:

1) agenti di cambio (compreso uso tavoli) . . . . . . annue L. 6.000

2) rappresentanti di agenti di cambio:
per il primo rappresentante . annue L. 3.000
per i successivi . . » » 5.000
3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato . . . » » 1.000
per i successivi . » » 2.000
4) fattorini di agenti di cambio. » » 1.000
5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri . . . » » 15.000
6) impiegati di banche . . » » 5.000
7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissori . » » 9.000
8) fattorini in divisa . . . » » 2.000
9) osservatori di istituti di credito autorizzati, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida . . . . » » 25.000

Art. 2.

Per l'ammisione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Palermo di titoli azionari o obbligazionari, sono dovuti i seguenti diritti, in ragione di anno:

per il primo miliardo di capitale nominale, L. 50 per milione o frazione di milione;

oltre il primo miliardo e fino al 10° miliardo, L. 40 per milione o frazione di milione;

oltre il 10° miliardo e fino al 30° miliardo, L. 30 per milione o frazione di milione;

oltre il 30° miliardo, L. 20 per milione o frazione di milione.

Per i titoli già quotati in altre Borse valori la tariffa suddetta è ridotta del 75 %.

Alle società, con sede in Sicilia, di nuova costituzione ed a quelle già costituite, purchè con capitale non superiore a 100 milioni, sarà applicata la tariffa più bassa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1950

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1950, n. 901.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Bosco Valtravaglia (Varese).

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Bosco Valtravaglia (Varese) viene eretto in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1950, n. 902.

Modificazione della circoscrizione territoriale dei Consolati di 1ª categoria in Bombay ed in Calcutta.

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene modificata la cirscoscrizione territoriale dei Consolati di 1ª categoria in Bombay ed in Calcutta.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1950.

Coefficienti ed altri criteri di capitalizzazione per la determinazione dei valori di riscatto degli assegni vitalizi spettanti agli iscritti alla « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dei valori di riscatto di cui al comma primo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, la capitalizzazione degli assegni vitalizi già a carico dell'apposita « Sezione assegni vitalizi » della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria sicurezza nazionale, in corso di godimento o comunque maturati alla data del 9 dicembre 1943, si esegue in base alle età dei titolari e loro orfani alla data stessa, applicando le tabelle I, II, III, IV e V, con le relative norme, unite al presente decreto e vistate dal Ministro per il tesoro.

Nella determinazione delle età dei titolari di assegni e degli orfani si trascurano le frazioni di anno fino a sei mesi e si arrotondano ad anno intero quelle superiori.

Art. 2.

Per i diversi casi di titolari di assegni, le tabelle unite al presente decreto, compilate in base al saggio d'interesse del 4,25 per cento, si applicano come è indicato nei commi seguenti.

La capitalizzazione degli assegni vitalizi diretti si esegue con la tabella I che riporta i valori delle annualità vitalizie a pagamenti mensili posticipati e complete.

Il valore capitale dell'onere di riversibilità relativo all'assegno vitalizio diretto si determina con la tabella II, che riporta le assicurazioni di famiglia. Detto valore capitale è da aggiungere a quello di cui al comma

precedente, nei casi di titolari di assegno diretto con la famiglia della quale almeno uno dei componenti era, alla data del 9 dicembre 1943, in possesso dei requisiti previsti per il diritto all'assegno di riversibilità.

La capitalizzazione degli assegni vitalizi indiretti, nei casi di vedove senza orfani, si esegue in base ai valori delle annualità vitalizie riportate nella tabella III.

Nei casi di vedove con orfani o di orfani soli, si applicano le tabelle IV e V le quali riportano, rispettivamente, le annualità vitalizie relative alle vedove, differite al raggiungimento della maggiore età dell'orfano, e le annualità temporanee certe, relativamente agli orfani.

Art. 3.

La liquidazione dei valori di riscatto e delle indennità una tantum, sarà effettuata, previa integrazione, anche d'ufficio, della documentazione dei requisiti occorrenti, dal Ministero del tesoro, sentito il parere di una Commissione composta da un consigliere della Corte dei conti che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero della difesa (Esercito e Marina).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1950
Registro Presidenza n. 40, foglio n. 337. — FERRARI

TABELLA I

Età del titolare dell'assegno vitalizio diretto	Valore capitale dell'assegno vitalizio unitario	Età del titolare dell'assegno vitalizio diretto	Valore capitale dell'assegno vitalizio unitario
40	16.236	61	10.181
41	16.012	62	9.840
42	15.779	63	9.495
43	15.538	64	9.145
44	15.293	65	8.794
45	15.039	66	8.446
46	14.781	67	8.099
47	14.516	68	7.754
48	14.244	69	7.412
49	13.965	70	7.073
50	13.682	71	6.740
51	13.390	72	6.412
52	13.094	73	6.093
53	12.789	74	5.786
54	12.480	75	5.490
55	12.163	76	5.205
56	11.842	77	4.930
57	11.518	78	4.665
58	11.189	79	4.409
59	10.858	80	4.165
60	10.520		

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA II

Età del titolare dell'assegno vitalizio diretto	Valore capitale dell'onere di riversibilità riferito all'assegno vitalizio unitario	Età del titolare dell'assegno vitalizio diretto	Valore capitale dell'onere di riversibilità riferito all'assegno vitalizio unitario
40	2.11	61	2.55
41	2.12	62	2.57
42	2.13	63	2.59
43	2.14	64	2.60
44	2.15	65	2.61
45	2.16	66	2.62
46	2.17	67	2.63
47	2.18	68	2.63
48	2.20	69	2.63
49	2.22	70	2.63
50	2.24	71	2.63
51	2.26	72	2.63
52	2.29	73	2.62
53	2.32	74	2.60
54	2.35	75	2.56
55	2.38	76	2.51
56	2.41	77	2.45
57	2.44	78	2.38
58	2.47	79	2.29
59	2.50	80	2.18
60	2.53		

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA III

Età della vedova	Valore capitale dell'assegno vitalizio indiretto unitario	Età della vedova	Valore capitale dell'assegno vitalizio indiretto unitario
20	10.295	51	13.440
21	10.776	52	13.183
22	11.262	53	12.913
23	11.746	54	12.630
24	13.223	55	12.336
25	13.687	56	12.033
26	13.131	57	11.721
27	13.547	58	11.404
28	13.929	59	11.082
29	14.268	60	10.756
30	14.556	61	10.428
31	14.791	62	10.097
32	14.978	63	9.765
33	15.121	64	9.429
34	15.227	65	9.092
35	15.301	66	8.756
36	15.347	67	8.419
37	15.367	68	8.084
38	15.362	69	7.749
39	15.334	70	7.416
40	15.284	71	7.087
41	15.211	72	6.766
42	15.116	73	6.452
43	14.999	74	6.147
44	14.861	75	5.853
45	14.704	76	5.571
46	14.529	77	5.298
47	14.340	78	5.037
48	14.134	79	4.789
49	13.916	80	4.554
50	13.684		

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA IV

Valore capitale dell'assegno vitalizio indiretto unitario a favore della vedova differito al raggiungimento della maggiore età dell'orfano.

Età della vedova	Età dell'orfano 20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Età della vedova
20	9.373	8.560	7.848	7.221	6.665	6.168	5.724	5.323	4.959	4.628	4.324	4.044	3.785	3.544	3.320	3.111	2.916	2.733	2.561	2.400	2.247	20
21	9.852	9.033	8.310	7.670	7.099	6.588	6.126	5.708	5.326	4.976	4.654	4.356	4.078	3.821	3.580	3.355	3.145	2.947	2.761	2.586	2.422	21
22	10.335	9.509	8.777	8.123	7.538	7.010	6.531	6.094	5.694	5.325	4.983	4.672	4.372	4.096	3.839	3.598	3.372	3.159	2.959	2.771	2.594	22
23	10.818	9.984	9.241	8.575	7.974	7.429	6.932	6.477	6.057	5.669	5.308	4.973	4.660	4.367	4.093	3.835	3.593	3.366	3.152	2.951	2.760	23
24	11.293	10.452	9.699	9.019	8.403	7.841	7.326	6.851	6.412	6.004	5.624	5.270	4.939	4.629	4.337	4.064	3.807	3.565	3.337	3.121	2.918	24
25	11.755	10.907	10.143	9.450	8.818	8.238	7.704	7.210	6.752	6.325	5.927	5.554	5.205	4.878	4.571	4.281	4.009	3.752	3.510	3.281	3.065	25
26	12.197	11.342	10.567	9.860	9.212	8.615	8.062	7.550	7.072	6.627	6.210	5.820	5.454	5.110	4.787	4.483	4.195	3.924	3.669	3.427	3.198	26
27	12.611	11.749	10.963	10.243	9.578	8.964	8.394	7.863	7.368	6.905	6.471	6.064	5.682	5.322	4.984	4.664	4.363	4.079	3.810	3.556	3.316	27
28	12.990	12.121	11.325	10.590	9.911	9.281	8.694	8.146	7.634	7.154	6.704	6.281	5.884	5.510	5.157	4.824	4.509	4.214	3.931	3.666	3.414	28
29	13.327	12.450	11.643	10.897	10.204	9.558	8.956	8.393	7.866	7.371	6.906	6.469	6.057	5.669	5.304	4.958	4.631	4.322	4.030	3.753	3.492	29
30	13.613	12.730	11.914	11.156	10.450	9.792	9.176	8.600	8.059	7.550	7.073	6.623	6.199	5.798	5.425	5.063	4.725	4.406	4.103	3.818	3.547	30
31	13.846	12.958	12.133	11.366	10.650	9.980	9.353	8.765	8.212	7.692	7.203	6.741	6.306	5.895	5.506	5.139	4.791	4.462	4.151	3.857	3.579	31
32	14.031	13.138	12.307	11.531	10.806	10.127	9.490	8.891	8.329	7.799	7.299	6.828	6.382	5.962	5.564	5.187	4.832	4.495	4.177	3.875	3.590	32
33	14.173	13.276	12.440	11.657	10.924	10.237	9.592	8.984	8.412	7.873	7.365	6.885	6.430	6.001	5.596	5.212	5.349	4.505	4.180	3.872	3.582	33
34	14.277	13.377	12.536	11.748	11.009	10.315	9.661	9.047	8.467	7.920	7.404	6.915	6.454	6.017	5.605	5.214	4.844	4.495	4.164	3.852	3.556	34
35	14.350	13.447	12.601	11.809	11.064	10.363	9.704	9.082	8.495	7.941	7.418	6.922	6.454	6.011	5.592	5.196	4.821	4.466	4.131	3.814	3.515	35
36	14.394	13.490	12.641	11.843	11.093	10.387	9.721	9.094	8.500	7.940	7.410	6.909	6.434	5.986	5.562	5.160	4.781	4.422	4.083	3.762	3.459	36
37	14.413	13.506	12.654	11.853	11.098	10.387	9.716	9.082	8.483	7.917	7.381	6.875	6.396	5.942	5.514	5.108	4.724	4.361	4.019	3.695	3.390	37
38	14.408	13.493	12.643	11.839	11.080	10.364	9.688	9.049	8.445	7.873	7.333	6.822	6.339	5.881	5.448	5.039	4.652	4.287	3.942	3.626	3.309	38
39	14.379	13.468	12.610	11.802	11.039	10.319	9.639	8.955	8.387	7.811	7.266	6.752	6.264	5.803	5.367	4.955	4.566	4.199	3.851	3.525	3.217	39
40	14.342	13.415	12.555	11.744	10.977	10.253	9.569	8.921	8.309	7.730	7.182	6.663	6.173	5.709	5.271	4.857	4.466	4.097	3.749	3.422	3.115	40
41	14.253	13.339	12.477	11.663	10.894	10.167	9.479	8.828	8.213	7.630	7.079	6.559	6.066	5.600	5.160	4.744	4.353	3.983	3.636	3.314	3.002	41
42	14.157	13.242	12.378	11.561	10.790	10.059	9.369	8.716	8.098	7.513	6.960	6.438	5.943	5.476	5.035	4.619	4.227	3.858	3.512	3.186	2.882	42
43	14.039	13.124	12.258	11.439	10.665	9.933	9.290	8.585	7.965	7.379	6.825	6.301	5.805	5.338	4.897	4.481	4.090	3.722	3.378	3.055	2.753	43
44	13.901	12.984	12.117	11.297	10.521	9.787	9.093	8.437	7.816	7.229	6.674	6.149	5.654	5.187	4.746	4.332	3.943	3.578	3.236	2.916	2.619	44
45	13.743	12.826	11.958	11.137	10.360	9.625	8.931	8.273	7.652	7.064	6.509	5.984	5.490	5.024	4.586	4.173	3.787	3.425	3.087	2.772	2.479	45
46	13.568	12.650	11.781	10.959	10.182	9.447	8.751	8.094	7.473	6.885	6.330	5.808	5.314	4.850	4.415	4.006	3.623	3.265	2.932	2.622	2.334	46
47	13.377	12.459	11.590	10.768	9.990	9.255	8.560	7.902	7.281	6.695	6.141	5.620	5.129	4.668	4.236	3.831	3.453	3.100	2.772	2.469	2.187	47
48	13.172	12.253	11.384	10.562	9.784	9.049	8.354	7.698	7.077	6.492	5.941	5.422	4.935	4.478	4.050	3.650	3.277	2.931	2.609	2.312	2.038	48
49	12.953	12.034	11.165	10.343	9.566	8.831	8.137	7.481	6.863	6.280	5.732	5.217	4.709	4.281	3.858	3.465	3.098	2.758	2.444	2.155	1.889	49
50	12.720	11.802	10.933	10.111	9.334	8.601	7.908	7.254	6.638	6.058	5.514	5.003	4.525	4.078	3.658	3.274	2.915	2.583	2.277	1.997	1.740	50
51	12.476	11.557	10.189	9.868	9.092	8.359	7.668	7.017	6.404	5.829	5.289	4.788	4.311	3.871	3.461	3.081	2.730	2.407	2.110	1.839	1.593	51
52	12.219	11.300	10.432	9.612	8.838	8.107	7.418	6.771	6.162	5.591	5.057	4.557	4.092	3.659	3.258	2.887	2.545	2.231	1.944	1.683		52
53	11.948	11.030	10.163	9.344	8.571	7.843	7.159	6.515	5.911	5.346	4.418	4.327	3.869	3.444	3.052	2.690	2.359	2.055	1.780			53
54	11.665	10.748	9.882	9.065	8.295	7.570	6.890	6.251	5.654	5.095	4.575	4.091	3.642	3.228	2.845	2.494	2.174	1.882				54
55	11.371	10.455	9.590	8.776	8.009	7.289	6.614	5.982	5.391	4.840	4.328	3.853	3.415	3.010	2.639	2.299	1.991					55
56	11.067	10.153	9.290	8.479	7.716	7.001	6.332	5.707	5.124	4.582	4.079	3.614	3.186	2.793	2.434	2.108						56
57	10.756	9.843	8.983	8.175	7.418	6.708	6.046	5.429	4.854	4.322	3.829	3.376	2.959	2.579	2.233							57
58	10.439	9.527	8.670	7.867	7.115	6.412	5.757	5.148	4.583	4.061	3.580	3.138	2.735	2.368								58
59	10.118	9.208	8.354	7.556	6.809	6.114	5.467	4.867	4.313	3.802	3.333	2.904	2.515									59
60	9.793	8.885	8.035	7.242	6.502	5.814	5.176	4.586	4.043	3.544	3.089	2.674										60
61	9.464	8.560	7.714	6.926	6.193	5.513	4.886	4.307	3.775	3.290	2.848											61
62	9.135	8.233	7.391	6.609	5.884	5.213	4.596	4.029	3.511	3.039												62
63	8.802	7.903	7.067	6.291	5.574	4.914	4.308	3.754	3.250													63
64	8.468	7.572	6.741	5.973	5.265	4.616	4.022	3.482														64
65	8.133	7.240	6.415	5.655	4.957	4.320	3.740															65
66	7.797	6.908	6.090	5.338	4.652	4.028																66
67	7.402	6.578	5.766	5.024	4.350																	67
68	7.128	6.248	5.445	4.714																		68
69	6.794	5.920	5.126																			69
70	6.463	5.596																				70
71	6.137																					71

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: PELLA

TABELLA V

Valore capitale di una lira dovuta ad un orfano fino alla maggiore età.

Età dell'orfano	Valore capitale	Età dell'orfano	Valore capitale
0	13.712	11	8.011
1	13.294	12	7.351
2	12.859	13	6.664
3	12.406	14	5.947
4	11.933	15	5.200
5	11.440	16	4.421
6	10.926	17	3.609
7	10.391	18	2.762
8	9.833	19	1.879
9	9.250	20	0.959
10	8.644		

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
PELLA

Norme per l'applicazione delle tabelle IV e V

Si indichino, per ogni caso di assegno vitalizio a favore di vedove con orfani ed orfani soli, con:

v, ... l'età della vedova;

o_1, o_2, o_3, o_4, le età dei quattro orfani più giovani, considerati in ordine crescente di età;

a_{v,o_1} . . . il valore della tabella IV corrispondente alla età v della vedova ed o_1 dell'orfano più giovane;

a_o, . . . il valore della tabella V, corrispondente all'età o dell'orfano;

P, ... l'ammontare annuo al 9 dicembre 1943 dell'assegno vitalizio indiretto.

Per la determinazione del valore capitale V dell'assegno vitalizio indiretto si applicano le seguenti formule relative ai vari casi di composizione della famiglia:

vedova con un orfano:

$$V_{v,o_1} = \frac{P}{0,60}\left(0,60 \cdot a_{o_1} + 0,50 \cdot a_{v,o_1}\right)$$

vedova con due orfani:

$$V_{v,o_1,o_2} = \frac{P}{0,65}\left(0,60 \cdot a_{o_1} + 0,05 \cdot a_{o_2} + 0,50 \cdot a_{v,o_1}\right)$$

vedova con tre orfani:

$$V_{v,o_1,o_2,o_3} = \frac{P}{0,70}\left(0,60 \cdot a_{o_1} + 0,05 \cdot a_{o_2} + 0,05 \cdot a_{o_3} + 0,50 \cdot a_{v,o_1}\right)$$

vedova con quattro orfani:

$$V_{v,o_1,o_2,o_3,o_4} = \frac{P}{0,75}\left(0,60 \cdot a_{o_1} + 0,05 \cdot a_{o_2} + 0,05 \cdot a_{o_3} + 0,05 \cdot a_{o_4} + 0,50 \cdot a_{v,o_1}\right)$$

un orfano solo:

$$V_o = P \cdot a_o$$

due o tre orfani:

$$V_{o_1,o_2} = \frac{P}{0,50}\left(0,40 \cdot a_{o_1} + 0,10 \cdot a_{o_2}\right)$$

quattro o più orfani:

$$V_{o_1,o_2,o_3,o_4} = \frac{P}{0,60}\left(0,40 \cdot a_{o_1} + 0,10 \cdot a_{o_2} + 0,10 \cdot a_{o_4}\right)$$

Nel caso di assegno vitalizio ripartito tra vedova con o senza figli propri ed orfani di precedente matrimonio, ai sensi dell'art. 31 dello statuto annesso al decreto 15 luglio 1938, si indichino con P_1 la parte di assegno spettante alla vedova, e con P_2 la parte rimanente spettante agli orfani di precedente matrimonio.

Determinato, con le formule sopra riportate, il valore capitale V dell'intero assegno $P = P_1 + P_2$, si attribuisce alla vedova la parte di detto valore risultante da una delle seguenti formule:

vedova senza figli propri:

$$V_1 = P_1 \cdot a_v$$

vedova con figli propri:

$$V_1 = P_1 (a_{o_1} + a_{v,o_1})$$

Il residuo valore capitale spetta, in parti uguali, agli orfani di precedente matrimonio.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 9540 in data 10 agosto 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Legnali Luciano, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il sig. Sparapani Amorino della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Legnali Luciano è sostituito con il sig. Sparapani Amorino quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Palermo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Palermo n. 12515 in data 9 agosto 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Fundarò Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto deceduto, con il sig. Schicchi Innocenzo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Fundarò Francesco è sostituito con il signor Schicchi Innocenzo quale rappresentante dei coltivatori diretti nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1950.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Viste le designazioni effettuate a tal fine dalle amministrazioni ed organizzazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è costituito dalle sottoelencate persone:

a) sig. Guido Berardelli, sig. Arturo Abbà, signor Carlo Faraboni, sig. Edmondo Albertini, sig. Carlo Mentegazza, sig. Achille Maieroni, sig. Wladimiro Badiali, in rappresentanza dei lavoratori;

b) avv. Attilio Parisi, avv. Mario Dupraz, ragioniere Aldo Isola, rag. Giuseppe Zannola, sig. Romolo De Angelis, in rappresentanza dei datori di lavoro;

c) avv. Luca Selli Gamberi, in rappresentanza del personale dell'Ente;

d) dott. Arnoldo Patuzzi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dott. Luigi Mazzaglia, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

f) prof. Saladino Cramarossa, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

g) dott. Renato Giancola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) dott. Enrico Bonati, delegato dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

i) dott. Aldo Cattabriga, delegato dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4995)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1950.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Viste le designazioni effettuate a tal fine dalle amministrazioni ed organizzazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è costituito dalle sottoelencate persone:

a) avv. Domenico Ferri, presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

b) dott. Cesare Chilosi, membro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dott. Alfredo Messineo, membro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) sig. Alfredo Zanca, membro, in rappresentanza dei lavoratori;

e) dott. Ranieri De Cinque, membro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 214

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,84	142,90
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	142,85
» Milano	624,84	142,90
» Napoli	624,75	142,75
» Palermo	624,80	142,90
» Roma	624,81	142,95
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,84	142,90
» Venezia	624,82	142,85

Media dei titoli del 24 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,85
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	52,10
Id. 5 % 1935	101,10
Redimibile 3,50 % 1934	76,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,35
Id. 5 % 1936	94,625
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,025
Id. 5 % convertiti 1951	100,10
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,92

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del fondo demaniale « Laghetto » in comune di Sant'Urbano (Padova).

Con decreto interministeriale 30 maggio 1950, n. 908, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali della Stato dal fondo demaniale « Laghetto », indicato nel catasto del comune di Sant'Urbano, sezione *A* Carmignano, foglio IX, mappali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 126 e specificato nell'estratto di mappa 2 dicembre 1949, in scala 1:2000, che fa parte integrante del succitato decreto.

(4964)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Brescia

Con decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 2160, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le limitazioni indicate nel decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Brescia, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, una planimetria in iscala 1:4000 e due planimetrie in iscala 1:2000 con le annesse norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(4983)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7334 del 17 novembre 1950, il sig. Arduino Agnoletto è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso e l'arch. Cesare Perusini è stato confermato nell'incarico di vice presidente del medesimo ente.

(4982)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restituzione di libera caccia

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 agosto 1947, 15 agosto 1948, 28 luglio 1949 e 21 agosto 1950, nella zona di Canelli (Asti), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1947, cessa d'aver effetto a partire dal 18 dicembre 1950.

(4962)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Toritto (Bari) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Toritto (Bari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

Le gestione della Cassa comunale di credito agrario di Toritto (Bari) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(4935)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1950

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.165.785,17
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.002.754.206,31
Portafoglio su piazze italiane	»		168.865.367.715,47
Effetti ricevuti per l'incasso	»		28.214.664,67
Anticipazioni	»		81.614.623.988,11
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		7.361.106.222,93
Disponibilità in divisa all'estero	»		27.603.213.015,67
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		36.271.963.706,52
Immobili per gli uffici	»		449.278.564,58
Debitori diversi	»		538.212.811.383,34
Partite varie	»		3.989.219.900,09
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		142.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		15.802.094.097,29
Spese	»		11.137.309.398,50
	L.		1.629.173.750.618,65
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.945.411.310.018,18
	L.		3.574.585.060.636,83
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		62.188.823,99
TOTALE GENERALE	L.		3.574.647.249.460,82

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	1.043.276.311.700 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 111.027.314.794 —	»	2.869.166.576 —	
Circolazione totale	L.		1.046.145.478.276 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.349.037.949,22
Depositi in conto corrente liberi	»		146.114.434.690,35
Conti correnti vincolati	»		261.060.751.757,37
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	»		9.096.012.989,24
Creditori diversi	»		54.635.032.962,79
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali;			
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	191.840.259.143,70	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	109.740.693.531,15	82.099.565.612,55
Rendite del corrente esercizio	L.		11.317.573.139,71
	L.		1.627.817.887.377,23
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	574.856.270,05	
Fondo di riserva straordinario	»	481.006.971,37	1.355.863.241,42
	L.		1.629.173.750.618,65
Depositanti	»		1.945.411.310.018,18
	L.		3.574.585.060.636,83
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		62.188.823,99
TOTALE GENERALE	L.		3.574.647.249.460,82

(5004)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere Generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte di esami per il concorso a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova presso l'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1950, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1950 (registro Presidenza n. 36, foglio n. 211), con il quale venne indetto un concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova presso l'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso in narrativa indicato avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 1950, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(4984)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 31 dicembre 1949, n. 2004, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
De Francisci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Pasero, dott. Costantino, medico provinciale;
Girardi, prof. dott. Varo, docente di clinica ostetrica;
Bergamini dott. Aldo, specialista in ostetricia;
Barontini Iolanda, ostetrica condotta.

Segretario:
Consalvo dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 novembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4900)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, numero 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 981, circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, che reca norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° agosto 1947, n. 1333, riguardante l'inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio per l'ammissione ai concorsi della carriera amministrativa di gruppo *A*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, n. 79714/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, col godimento dei diritti politici;

b) essere in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure in economia e commercio, oppure in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime (rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli), oppure in scienze diplomatiche consolari (rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento scolastico dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dall'Istituto di scienze sociali e politiche di Firenze; oppure di laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli;

c) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35;

d) risultare di regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) ad anni 40: per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

ad anni 44: per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45: per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2, si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di *impiegato civile statale di ruolo*.

Si prescinde, inoltre, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207, dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il presente concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco, o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato penale generale, su carta da bollo da L. 85 di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

6. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci della prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure da un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

7. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato all'atto della eventuale nomina col relativo diploma di laurea.

8. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato.

9. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e secondo la forma prescritta dall'art. 15 del predetto decreto; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo.

10. Copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio.

11. Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del presente articolo.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, di cui all'art. 5.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 32 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 2, punto c), e della qualifica di impiegato civile statale di ruolo (art. 3, punto 2), dei quali i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dallo art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati, presso altre Amministrazioni per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni

dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:
1) diritto civile e commerciale;
2) diritto costituzionale e amministrativo;
3) scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:
1) materie delle prove scritte;
2) istituzioni di diritto internazionale;
3) legislazione aeronautica;
4) elementi di statistica;
5) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo, però, presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al quinto, membro;

due professori di università o di istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere, e, occorrendo, membri particolarmente competenti in materie speciali.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di Amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1950
Registro n. 7, *foglio n.* 196

(4988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica del concorso a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1949.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 32, foglio n. 63, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato bandito un concorso interno, per titoli e per esami, a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Decreta:

Le prove scritta e pratica del concorso per titoli e per esami a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 1° e 2 dicembre 1950, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(5002)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1949.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica delle sotto elencate specializzazioni del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), bandito col decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni indicati a fianco di ciascuna specializzazione, alle ore 8,30:

patologia vegetale: 4 e 5 dicembre 1950;
entomologia agraria: 6 e 7 dicembre 1950;
bachicoltura: 9 e 10 dicembre 1950;
agronomia: 11 e 12 dicembre 1950.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(5003)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 127 del 14 giugno 1947, col quale viene bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna;

Visto il successivo decreto n. 31860 del 10 giugno 1950, col quale si è provveduto alla revoca del concorso stesso limitatamente alla seconda condotta ostetrica del comune di San Giovanni in Persiceto;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1948, nonchè la graduatoria delle concorrenti, formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Frittelli Flora . punti 137,65
2. Ariatti Laura in Colonnelli » 131,52
3. Vandelli Giovanni » 124,94
4. Puccini Ada » 123,88
5. Cassani Leda » 123,61
6. Tossani Angela in Monari » 122,53
7. Botticini Margherita » 121,01
8. De Giovanni Maria in Tartaglia » 120,69
9. Fragnul Angela in Predieri » 117,31
10. Bolognesi Carmen » 117,28
11. Montroni Argentina in Barba » 115,56
12. Locatelli Diletta » 115,16
13. Tienghi Lea in Cola » 114,23
14. Biondi Bice punti 113,78
15. Verzuri Maria Antonietta in Val » 112,84
16. Serantoni Dora in Manno » 111,48
17. Frittelli Maria » 107,90
18. Tampieri Norma ved. Elisei » 105,77
19. Poggi Maria in Lenzi » 105,00
20. Ferraretti Anna in Moretti » 103,60
21. Gandolfi Maria in Raimondi » 103,56
22. Pirli Bernardina in Cerfogli » 101,67
23. Govoni Maria in Cavicchi » 99,81
24. Ricci Pettitoni Maria » 98,05
25. Ardizzoni Lucia » 97,38
26. Volta Novella in Risi » 97,30
27. Bonfiglioli Livia in Zanoli » 96,40
28. Dall'Olio Maria in Berti » 96,19
29. Beghelli Elsa » 95,45
30. Soglia Bianca » 94,61
31. Terzoni Francesca in Visco » 94,04
32. Salvi Amelia » 93,96
33. Ariatti Adelina » 92,87
34. Terzi Clementina » 92,32
35. Lamma Annita » 91,24
36. Cenacchi Angelina » 91,04
37. Dini Paola in Gherardi » 90,61
38. Muratori Liduina in Cumoli » 90,45
39. Pareschi Giuseppina in Capiluppi » 89,69
40. Trevisani Antonietta in Toselli » 89,60
41. Mirandola Leonilde » 88,76
42. Cremonini Eliana » 88,18
43. Fiorio Alice in Atti » 85,06
44. Bernagozzi Olga in Palpini » 84,58
45. Parmeggiani Maria in Sangiovanni » 84,09
46. Marchi Marina » 83,21
47. Benuzzi Elide in Morselli » 83,02
48. Cenni Adele in Panzacchi » 82,83
49. Mingarelli Bruna » 82,68
50. Bernardi Aldina » 82,15
51. Casarini Lucia in Bernini » 81,47
52. Zucchi Neve » 81,23
53. Tamburini Natalina » 81,13
54. Marchetti Norma in Baccolini » 81,08
55. Alberti Bruna in Borelli » 81,06
56. Baldini Virginia in Bini » 80,58
57. Poggi Norma » 80,35
58. Dalloli Rosa in Bertelli » 78,44
59. Balducci Livia » 77,92
60. Calvetti Paola » 77,52
61. Piazza Alma in Garagnani » 77,49
62. Tozzi Lina in Varacalli » 77,45
63. Caramelli Maria in Lolli » 77,27
64. Stampini Maria » 77,20
65. Pezzi Luciana in Tampieri » 77,15
66. Zanelli Maria in Iseppi » 77,11
67. Osti Gina Lucia » 75,72
68. Cantoni Norma » 75,20
69. Remondini Luisa in Severi » 75,09
70. Malaguti Ines in Malservigi » 74,77
71. Manni Gemma » 74,28
72. Sassoli Zoe in Fiocchi » 74,18
73. Marchetti Antonietta » 74,08
74. Trippa Natalina in Pirini » 73,85
75. Montevecchi Elide in Bovolenta » 73,48
76. Cappelli Wanda in Bianconcini » 73,09
77. Zanelli Lea » 72,41
78. Fenara Iolanda in Panzacchi » 71,42
79. Zotti Filomena » 71,28
80. Mirri Rosanna in Dall'Olio » 71,20
81. Bulzamini Novella » 70,19
82. Malaguti Giulia » 69,83
83. Tampieri Derna in Moretti » 69,57
84. Bighetti Carla » 69,45
85. Serrai Iolanda » 69,13
86. Marcucci Alviera » 68,98
87. Morotti Lea » 68,90
88. Piatesi Luciana » 68,34
89. Sivitilli Giuseppina » 67,50
90. Tossani Imelde in Lisi » 67,41
91. Pederzoli Annamaria in Baldi » 67,33
92. Benfenati Maria in Grassilli » 67,10
93. Teglia Ede » 67,05
94. Barberini Dina » 66,80
95. Taddia Dafne in Pirani » 66,56

96. Tonelli Lea in Venturi . . . . punti 66,33
97. Zacchi Elisa » 66,28
98. Zuccheri Lidia » 66,21
99. Palmonari Erminia in Pianelli » 65,75
100. Piretti Iolanda » 65,41
101. Trevisani Ione in Tassi » 65,26
102. Monari Iole » 65,07
103. Marzocchi Milazza » 64,22
104. Sassi Pierina » 63,75
105. Bovini Giulietta » 63,65
106. Grazia Fosca » 63,56
107. Cerè Giuseppina » 63,50
108. Ronchi Elena » 63,43
109. Frascari Maria in Preti » 63,38
110. Guizzardi Lilia » 62,62
111. Brini Giovanna » 61,86
112. Uguzzoni Natalina in Battocolo » 61,79
113. Pallotti Mercedes (anzianità) » 61,29
114. Bartolomei Orte » 61,29
115. Zanelli Dirce » 60,72
116. Fossi Fedora » 60,64
117. Giovannini Natalina in Randazzo » 60,61
118. Fini Chiarina in Fantinelli » 59,72
119. Baldi Alda in Pacciani » 57,82
120. Trevisani Mercedes in Bonamici » 55,25
121. Veresani Wanda in Corsini » 54,75
122. Pollastri Rina » 54,65

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 5 ottobre 1950

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a trentatre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 127 del 14 giugno 1947;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Considerato che alle concorrenti: Cassani Leda, Fragnul Angela in Predieri e Soglia Bianca, a termini del terzo e quarto comma dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, non viene assegnata alcuna condotta, avendo le stesse dichiarato nella domanda di aspirare al collocamento in condotte che risultano già assegnate ad altre concorrenti che le precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa e sono nominate nelle sedi a fianco di ciascuna di esse segnate:

1. Frittelli Flora: Bologna 9ª;
2. Ariatti Laura in Colonnelli: Bologna 8ª;
3. Vandelli Giovanna: Bazzano;
4. Puccini Ada: Porretta Terme;
5. Tossani Angela in Monari: San Giovanni in Persiceto (1ª capoluogo);
6. Botticini Margherita: Baricella;
7. De Giovanni Maria in Tartaglia: Ozzano Emilia (2ª Mercatale);
8. Bolognesi Carmen: Imola (4ª Ponticelli);
9. Montroni Argentina in Barba: Imola (5ª Sesto Imolese);
10. Locatelli Diletta: Gaggio Montano 1ª;
11. Tienghi Lea in Cola: Crespellano (Calcara);
12. Biondi Bice: Imola 7ª (Sasso Morelli);
13. Verzuri Maria Antonietta in Vai. Grizzana;
14. Serantoni Dora in Manno: Tossignano (Borgo);
15. Frittelli Maria: Castel Guelfo;
16. Tampieri Norma ved. Elisei: Malalbergo 1ª;
17. Poggi Maria in Lenzi Castel d'Argile;
18. Ferraretti Anna in Moretti. Monghidoro;
19. Gandolfi Maria in Raimondi: Gaggio Montano 2ª;
20. Pirli Bernardina in Cerfogli: Dozza;
21. Govoni Maria in Cavicchi: Molinella (Selva Malvezzi);
22. Ricci Pettitoni Maria: Mordano;
23. Ardizzoni Lucia: Budrio (Vedrana);
24. Volta Novella in Risi: Medicina (2ª Villa Fontana);
25. Bonfiglioli Livia in Zanoli: Casalfiumanese 1ª;
26. Dall'Olio Maria in Berti. Loiano;
27. Beghelli Elsa: Monteveglio;
28. Terzoni Francesca in Visco: Castel di Casio 1ª;
29. Salvi Amelia: Pianoro 3ª;
30. Ariatti Adelina: Castel San Pietro D (Monte Calderaro);
31. Terzi Clementina: San Benedetto Val di Sambro (Piano del Voglio consorziale);
32. Lamma Annita: Monzuno (consorziale Vado-Marzabotto);
33. Cenacchi Angelina: Tossignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 5 ottobre 1950

Il prefetto: DE' SIMONE

(4972)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.